



Le novità del cedolino di LUGLIO 2026

➤ Piano LECOIP 2026-2029

A fronte dell'adesione al Piano Lecoip 2026-2029, di seguito i chiarimenti relativi agli impatti sul cedolino di luglio:

- **Riepilogo dei movimenti contabili avvenuti sul conto corrente:**

- ✓ **Accredito (avvenuto entro il 10 luglio) sul C/C di appoggio D.A.** degli oneri fiscali derivanti dalla partecipazione al Piano di Investimento LECOIP 2026-2029, tramite il ricavato della vendita delle azioni "Sell to cover" assegnate.

L'impatto fiscale derivante dall'operazione Lecoip 2026-2029 è stato calcolato, e quindi accreditato in c/c del D.A., **tenendo conto dell'aliquota marginale IRPEF annua applicata sul reddito presunto del 2026 del dipendente**, comprensivo del piano stesso (nonché dell'impatto delle addizionali regionali e comunali).

- ✓ **Addebito sul C/C di appoggio D.A. (27 luglio) del saldo negativo in caso di incapienza sul cedolino (importo nella casella NETTO INCAPIENTE M.C.),** fino a concorrenza dell'importo trattenuto in cedolino alla voce **9260 Tratt. Imposte Lecoip MP.**
- ✓ **Accredito sul C/C di appoggio dello stipendio (27 luglio) dell'importo presente nella casella NETTO A PAGARE.**

- **Nel corpo del cedolino sono presenti le seguenti voci:**

- ✓ **9260 - Tratt. Imposte Lecoip MP** (MP - Mese Precedente) relativa all'importo dell'IRPEF netta calcolata sul valore del pacchetto LECOIP 2026-2029, applicando le aliquote IRPEF a scaglioni mensili come previste sull'importo calcolato in somma all'imponibile fiscale del mese di giugno.
- ✓ **923D - Assog LECOIP MP** relativa al valore (importo) del pacchetto LECOIP 2026-2029 assegnato al dipendente (composto da: controvalore Free Share non esenti, controvalore Matching Share, valore dello sconto delle Discounting Share, controvalore Sell to cover), che confluisce nel progressivo imponibile fiscale Annuo.
- ✓ **9252 - Quota free share esente:** relativa al valore (importo) delle Free Share esenti dagli oneri fiscali.

Ricorda: l'importo relativo a LECOIP 2026-2029 **è esente da imposta (voce 9252)** per tutti coloro che hanno percepito nel 2025 un reddito di lavoro dipendente, non superiore a € 80.000 (art. 1, c. 160 L. 11 dicembre 2016, n. 232 -Legge di bilancio 2017)

e per somme erogate nel corso del 2026 inferiori a € 5.000 (tenuto conto quindi anche del PVR 2025 già liquidato o destinato al conto sociale e comprensivo dell'eventuale importo residuo non utilizzato del Conto Sociale 2025, e liquidato con il cedolino di 2/2026), ed **a tassazione ordinaria per la parte eccedente € 5.000** (ricompreso nella **voce 923D**).

- La **casella NETTO A PAGARE** nella parte bassa del cedolino, può essere:
- ✓ **pari a zero** (con **casella NETTO INC. MC** di importo valorizzato): in questo caso il valore netto della retribuzione del mese di luglio 2026 è pari a:

Importo accreditato in conto corrente di appoggio del Deposito Amministrato
Importo risultante dal cedolino alla **casella** =

NETTO INC. MC. (*)

Valore netto della retribuzione del mese di luglio 2026

(*) L'importo indicato nella **casella NETTO INC. M.C.** è stato addebitato sul conto corrente di appoggio del Deposito Amministrato, fino a concorrenza dell'importo trattenuto in cedolino alla **voce 9260**.

- ✓ **maggiore di zero**; in questo caso il valore netto della retribuzione di luglio 2026 è da considerarsi pari alla somma di:
- Importo accreditato in conto corrente di appoggio del Deposito Amministrato
 - Importo accreditato in conto corrente di accredito dello stipendio

FOCUS: NETTO STIPENDIO LUGLIO DIVERSO DA NETTO "STANDARD"

Sommando quanto accreditato in c/c di appoggio del Deposito Amministrato e quanto risultante dal netto del cedolino di luglio, come sopra illustrato, **potrebbero verificarsi le seguenti condizioni:**

- 1) **l'importo risultante è inferiore rispetto al netto "standard" dello stipendio percepito:** è il caso in cui l'Irpef trattenuta con **voce 9260** (calcolata su base MENSILE) è risultata maggiore rispetto a quella oggetto di rifusione e accreditata in c/c (calcolata su base ANNUA).

Ne deriva che nel conguaglio di dicembre o a cessazione potrebbe determinarsi la restituzione di quanto eventualmente versato in più nel corrente mese.

- 2) **l'importo risultante è maggiore al netto "standard" dello stipendio percepito:**
la differenza è originata dal fatto che la rifusione degli oneri relativi all'adesione al piano LECOIP 2026-2029 è comprensiva anche dell'impatto delle addizionali reg/com che saranno trattenute in cedolino nel corso del 2027, e della "plusvalenza" derivante dall'operazione di vendita delle Sell to Cover.

Per maggiori informazioni consulta la sezione Intranet dedicata: **People > Assistenza HR > #People - Retribuzione - LECOIP 2026-2029 > Cedolino**

➤ **Erogazione anticipo PVR 2026 – Welcome bonus di Piano**

L'importo relativo all'anticipo PVR 2026, se non è stato destinato al Piano LECOIP 2026-2029, viene erogato col cedolino del mese di luglio 2026 ed assoggettato a contribuzione previdenziale e a tassazione fiscale:

- ✓ **voce 9253 Welcome bonus piano**, soggetto a contributi INPS + IRPEF ordinaria;
- ✓ **voce 9254 Welcome bonus piano**, soggetto a contributi INPS + IRPEF 1%.

RICORDA: l'importo relativo al Welcome bonus di piano è soggetto ad imposta sostitutiva Irpef 1% (**voce 9254**) per tutti coloro che hanno percepito nel 2025 un reddito di lavoro dipendente, non superiore a € 80.000 (art. 1, c. 160 L. 11 dicembre 2016, n. 232 – Legge di bilancio 2017) e per somme erogate nel corso del 2026 inferiori a € 5.000 (tenuto conto quindi anche del PVR 2025 già liquidato o destinato al conto sociale e comprensivo dell'eventuale importo residuo non utilizzato del Conto Sociale 2025, e liquidato con il cedolino di 2/2026), ed a tassazione ordinaria per la parte eccedente € 5.000 (**voce 9253**).

➤ **Tassazione agevolata Maggiorazioni e Indennità**

Con il cedolino di luglio è stata applicata l'agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), che prevede **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15% sulle somme corrisposte nel 2026, fino a un limite annuo di € 1.500, a titolo di maggiorazioni e indennità** per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro svolto nei giorni di riposo settimanale, nonché indennità di turno e altri compensi connessi al lavoro a turni previsti dal CCNL di settore. L'agevolazione è riservata ai dipendenti che nel 2025 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000 (somma algebrica delle caselle 1, 2 e 572 del modello CU/2026). **L'operazione ha interessato, secondo il criterio di cassa, gli importi erogati da gennaio a luglio 2026 con esposizione nelle seguenti voci:**

- ✓ **voce /1Y1 – Imponibile magg. e indennità detassabili (figurativa):** imponibile fiscale delle indennità e maggiorazioni agevolate (*);
- ✓ **voce 84BL – Imposta sostitutiva magg. e indennità:** trattenuta dell'imposta sostitutiva del 15%.

(*) importo che ha ridotto l'imponibile fiscale a tassazione ordinaria del mese, determinando lo storno della relativa imposta IRPEF già trattenuta nei mesi precedenti.

Tutti coloro che ritengono di **non avere i presupposti per il riconoscimento di tale beneficio** (ad esempio perché neoassunto e titolare di un reddito da lavoro dipendente complessivo nell'anno precedente superiore a € 40.000), **possono esprimere la volontà di rinuncia aprendo una richiesta di assistenza nella sezione Intranet dedicata: #People > Assistenza HR > #People - Retribuzione - Il mio Cedolino (Dipendenti) > Tassazione IRPEF e contribuzione INPS - Focus Imposta sostitutiva**

➤ **Previdenza Complementare: nuovo limite di deducibilità 2026**

Con il cedolino di luglio è stato recepito l'adeguamento previsto dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di previdenza complementare. In particolare, **il limite annuo di deducibilità** dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare **è stato innalzato da € 5.164,57 a € 5.300,00.**

➤ **Premio Variabile di Risultato 2025 (PVR)**

Con il cedolino di luglio 2026 prosegue la gestione delle voci relative al Premio Variabile di Risultato (PVR), con la seguente modalità:

- **voce 6VU6 Premio Soc. Rimb. Spese:** liquidazione delle somme relative alle richieste di rimborso spese presentate in Conto Sociale – Welfare Hub;
- **voce 2PVS Premio Var. a Sociale:** storno dell'importo inizialmente destinato al Conto Sociale, e successivamente indirizzato ad una scelta diversa;
- **voce 2PVP Pr.Var.da Sociale a FPC:** importo del PVR destinato inizialmente a Conto Sociale e per il quale successivamente è stata richiesta la destinazione a previdenza complementare;
- **voce 2PVL Pr.Var.da Sociale a Cash:** importo del PVR destinato inizialmente a Conto Sociale e per il quale successivamente è stata richiesta la liquidazione in cedolino;
- **voce 1WB6 Buoni Spesa:** importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto buoni spesa (rientranti nei fringe benefits);
- **voce 1WD1 Utenze Domestiche:** importo utilizzato in Welfare Hub per rimborso utenze domestiche (rientranti nei fringe benefits);
- **voce 1WR8 Att./Serv.Ricr.SportCult:** importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto servizi e attività ricreative/sportive/culturali;
- **voce 1WY8 Viaggi in convenzione:** importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto viaggi in convenzione.

L'assoggettamento fiscale del premio PVR liquidato (**voce 2PVL**), è visibile nella parte bassa del cedolino, sezione fiscale, casella Imp.det.: imponibile soggetto ad imposta sostitutiva Irpef 1% fino a € 5.000 per tutti coloro che hanno percepito nell'anno precedente un reddito di lavoro dipendente, comprensivo dei premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva, non superiore a € 80.000 (art. 1, c. 160 L. 11 dicembre 2016, n. 232 Legge di bilancio 2017). Per l'anno 2026, il limite di € 5.000 lordi è comprensivo dell'eventuale importo residuo non utilizzato del Conto Sociale dello scorso anno che è stato liquidato con il cedolino di febbraio 2026.

Per questa tipologia di dipendenti, ovvero titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 80.000 nell'anno precedente a quello di percezione delle somme, che hanno scelto la liquidazione del PVR in cedolino, sono stati accreditati i contributi INPS pari a 9,19% calcolati su una quota premio fino a € 800, in applicazione alla Circolare Inps nr. 104 del 18-10-2018 in tema di decontribuzione, visibili con la voce 93A1.

➤ **Contributo Welfare Figli**

Nel cedolino di luglio sono in liquidazione con voce 1CWS – CTR WELFARE RIMBORSO SPESE, le somme relative alle richieste di rimborso spese presentate in Conto Sociale a valere sul plafond figli a carico.

➤ Conto Welfare UBI

Con il cedolino di luglio si è provveduto a gestire le voci relative al Conto Welfare UBI 2026, con la seguente modalità:

- **voce 1CWU Welfare UBI Rimb. Spese:** liquidazione delle somme relative alle richieste di rimborso spese presentate in Conto Sociale – Welfare Hub;
- **voce 4ZY7 Rett.Ctr.FPC c/a.1F.Rist.:** importo del Conto Welfare UBI destinato inizialmente a Conto Sociale e per il quale successivamente è stata richiesta la destinazione a previdenza complementare;
- **voce 2CWU Cont. Welfare UBI a Soc.:** storno dell'importo inizialmente destinato al Conto Sociale e successivamente indirizzato ad una scelta diversa;
- **voce 1WB7 Buoni Spesa:** importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto buoni spesa (rientranti nei fringe benefits);
- **voce 1WD2 Utenze Domestiche:** importo utilizzato in Welfare Hub per rimborso utenze domestiche (rientranti nei fringe benefits);
- **voce 1WR7 Att./Serv.Ricr.SportCult:** importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto servizi e attività ricreative/sportive/culturali;
- **voce 1WY7 Viaggi in convenzione:** importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto viaggi in convenzione.

➤ Provvidenza per familiari con disabilità in situazione di gravità

Nel cedolino di luglio è stata liquidata con **voce 1635** Prov. Figli/Con. /UnitoCiv la provvidenza una tantum per familiari conviventi con disabilità in situazione di gravità privi della certificazione medica di non autosufficienza.

➤ Liquidazione delle imposte a credito o a debito risultanti da Modello 730

Nel cedolino di luglio sono presenti gli importi a debito o credito relativi alle imposte calcolate sulla dichiarazione dei redditi modello 730/2026 come da prospetto di liquidazione 730/4.

Nel caso di liquidazione imposte con importi a debito:

- **se la retribuzione di luglio non è sufficiente per trattenere l'importo dovuto** (prima rata o in unica soluzione), la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in presenza di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2026 con l'applicazione dell'interesse dello 0,40% mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce. **Si precisa che, qualora l'eventuale incapienza sia determinata dagli effetti fiscali derivanti dall'adesione al piano LECOIP 2026-2029, i relativi interessi saranno oggetto di rifusione nel cedolino del mese di agosto 2026;**
- **per i colleghi che hanno scelto di rateizzare**, se l'importo a debito è originato dalla contemporanea presenza di importi a credito ed a debito, nel cedolino sono presenti le voci dei tributi in modalità tale che la somma algebrica delle voci stesse sia uguale, mese per mese,

all'importo della rata. Le operazioni di liquidazione proseguiranno anche nei prossimi mesi e fino alla chiusura degli stipendi di dicembre.

Le dichiarazioni oggetto di liquidazione sono quelle presentate tramite CAF, professionisti abilitati o direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello precompilato, pervenute al Datore di Lavoro tramite l'Agenzia delle Entrate **entro il 15/7/2026**.

Fanno eccezione le dichiarazioni:

- con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- che determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000.

Per questa tipologia di dichiarazioni l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulterà spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo verrà direttamente erogato da parte dell'Agenzia delle Entrate stessa.

Per ulteriori chiarimenti o assistenza è possibile rivolgersi al proprio sindacalista **FABI** di riferimento oppure scrivere direttamente allo **Sportello Normativa** sul sito www.fabintesasampaolo.eu

Milano, 24 luglio 2026

LA SEGRETERIA **FABI** GRUPPO INTESA SANPAOLO



mail: segreteria@fabintesasampaolo.org
www.fabintesasampaolo.eu